

Comitato Toscana Calcio

Stagione Sportiva 2018/2019 Comunicato Ufficiale n° 33

GRUPPO DI LAVORO	Pag. 2
DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE	Pag. 3

Firenze, 28/07/2019

Via F. Bocchi 32 -50126 Firenze (FI) Tel. 055/0125623 - Fax 055/0125621 calcio.toscana@uisp.it http://www.uisp.it/toscana/calcio

GRUPPO DI LAVORO ATTIVITA' CALCIO TOSCANA			
FUCINI	GIORGIO	COMITATO DI	AREZZO
VALENTI	ANTONIO	COMITATO DI	CARRARA
CELLAI	ROBERTO	COMITATO DI	EMPOLI
LUZZETTI	FRANCESCO	COMITATO DI	GROSSETO
BOLDRINI	MARCO	COMITATO DI	PISA
CASTELLANI	RENZO	COMITATO DI	PRATO
MARTINELLI	FABRIZIO	COMITATO DI	SIENA
DE LUCA	GIOVANNI	COMITATO DI	FIRENZE
BARSOTTI	NATALE	COMITATO DI	VERSILIA
BERTI	GIORGIO	COMITATO DI	MASSA
CUBATTOLI	CHRISTIAN	COMITATO DI	PIOMBINO
BESSI	ALESSANDRO	COMITATO DI	CUOIO
COCCO	PASQUALE	COMITATO DI	VALDERA
ERCOLINI	FABIO	COMITATO DI	ETRUSCOLABRONICO
CORSI	LUCIANO	COMITATO DI	SIENA
GHIZZANI	ENRICO	COMITATO DI	GROSSETO
CAMPINOTI	ALESSIO	COMITATO DI	FIRENZE
PAPA	VINCENZO	COMITATO DI	FIRENZE
MINUTI	ANDREA	COMITATO DI	PISA
BALDACCI	GABRIELE	COMITATO DI	PISTOIA

Responsabile Struttura di Attivita' Calcio: COCCHINI FEDERICO

SEGRETERIA TECNICA	Dalle ore 17:00 alle 19:00 cell. 345-9764820	
	Segretaria	Badalassi Giorgia

SETTORE ATTIVITA'	Coordinatore	Minuti Andrea
Gruppo di Lavoro:		
Cellai Roberto, Cocco Pasquale, Boldrini Marco, Fucini Giorgio		

SETTORE DISCIPLINA	Coordinatore Ercolini Fabio
Giudice I°istanza regionale	Campinoti Alessio
Commissione Disciplinare: Carlesi David	Badalassi Giorgia

SETTORE ARBITRI	Coordinatore	De Luca Giovanni
Designatore	Baldacci Gabriele	
Coordinatore osservatori	Luigi Lenzi	
Gruppo di lavoro:	Castellani Renzo, Martinell	i Fabrizio, Corsi Luciano

SETTORE FORMAZIONE	Coordinatore	Papa Vincenzo
Gruppo di lavoro:	Berti Giorgio, Ghizzani Enri	со

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO UISP TOSCANA CALCIO

DELIBERA n° 31 anno 2018-2019

Ricorrente: Bellariviera c/ Tonfano Park Hotel

Comitato UISP: Lucca Versilia

Gara del 18.05.2019 Bella Riviera c/ Tonfano Park Hotel

C.U. n° 32 del 13.06.2019

In via preliminare, Questa Commissione, stante l'evidente connessione per oggetto e per titolo, ritiene di riunire i ricorsi promossi da entrambe le società Sportive, anche se cronologicamente promossi in tempi diversi e per la vis actrattiva dell'illecito disciplinare più grave contestato ad entrambe (art. 236 RD).

La vicenda regolamentare trae origine dalla gara di cui in epigrafe, a seguito della quale la Società Tonfano Park Hotel proponeva reclamo per la asserita situazione di irregolarità di tesseramento riguardante il giocatore Gabriele Del Chiaro della squadra avversaria Bellariviera che aveva partecipato alla gara in questione, chiedendo la vittoria della gara e questa fase ai fini espositivi si contraddistingue con la denominazione : n. 1 (TESSERAMENTO).

Tale iniziativa suscitava diverse reazioni e, durante un incontro con i Dirigenti della Società, veniva sollevato i problema alla Commissione di un Illecito sportivo, a seguito del quale in data 04.06.2019, il D.G. della partita in questione, depositava un supplemento di rapporto, per il quale dichiarava di aver modificato il referto stesso, omettendo di trascrivere in blocco i provvedimenti disciplinari adottati durante la gara, ed in particolare le espulsioni dei giocatori Puccini Marco (n.3) e Musso Fabio (n.10), rispettivamente delle Soc. Bellariviera e del Tonfano.

Giustificava altresì tale decisione descrivendo che ciò era avvenuto su sollecitazione del dirigente Rosi Paolo della squadra Hotel Bellariviera, cui aveva inizialmente opposto un netto rifiuto, ma che successivamente all'interno dello spogliatoio alla presenza dei Sigg.ri Andrea Becagli, quale dirigente della Soc. Hotel Bellariviera e Gerri Lucarini, quale dirigente della Tonfano Park Hotel, sollecitato nuovamente di non riportare la espulsione del giocatore Puccini Marco della Bellariviera da parte del dirigente di detta Società, perché "...altrimenti non sarebbe stato disponibile per la finale del campionato...", acconsentiva alla richiesta, proponendo di togliere dal rapporto anche il nominativo dell'altro tesserato espulso, Sig. Musso Fabio dell'altra squadra per una sorta di par condicio.

<u>I sopracitati dirigenti, Beccagli e Lucarini, accettavano la proposta</u>, per cui veniva consegnato loro lo statino con il riassunto delle sanzioni irrogate senza alcun nominativo diversamente da quanto effettivamente avvenuto realmente (Fase n. 2 -ILLECITO).

A seguito di tale dichiarazione il Comitato Uisp di appartenenza perveniva alle seguenti decisioni:

Comunicato Ufficiale SdA Calcio UISP Toscana CU 33 S.S. 2018/2019 pag. 4 di 7 "Il Giudice Sportivo, visto il ricorso regolarmente presentato in data 22.05.2019 dalla Società Tonfano Park Hotel in relazione alla gara F.C. Bellariviera -Tonfano Park del 18.05.2019, valevole come semifinale di ritorno del campionato UISP Lucca/Versilia Serie "C" e terminata sul campo come il risultato di 2-1 per la società di casa, riscontrato che nella lista gara della società F.C. Bellariviera veniva schierato con il numero 1 l'atleta Del Chiaro Gabriele 29.09.2019 e che lo stesso risultava sprovvisto di regolare tesseramento, visti ali articoli 130 e 198 del Regolamento di Disciplina.

Dispone

La perdita della gara con risultato di 0-3 per la società F.C. Bellariviera con ammenda di Euro 25,00. Dispone inoltre la squalifica del Dirigente Accompagnatore ufficiale della Società F.C. Bellariviera Rosi Paolo 08.10.1974 per 1 mese fino al 23.06.2019, in base all'articolo 231 del regolamento di Disciplina. Nessuna sanzione disciplinare viene invece inflitta all'atleta Del Chiaro Gabriele 29.09.1992 in quanto non tesserato per la stagione sportiva 2018/2019. Si restituisce la cauzione alla società ricorrente articolo 166 del Regolamento di disciplina.

Segue

Il Giudice Sportivo, visto il supplemento del rapporto arbitrale relativo alla gara F.C. Bellariviera / Tonfano
Park Hotel del 18.05.2019, depositato presso la sede del Comitato UISP Lucca/Versilia dall'Ufficiale di Gara
in data 04.06.2019, riscontrato l'emergere di una fattispecie di illecito sportivo articolo 109 del
Regolamento di Disciplina nelle condotte di alcuni tesserati, dispone:

- Per la società F.C. Bellariviera, perdita della gara per 3-0 e ammenda di Euro 100,00 articolo 203 del Regolamento di Disciplina;
- Per la società Tonfano Park Hotel perdita della gara per 3-0 e ammenda di Euro 100,00 articolo 203
 del Regolamento di Disciplina;
- Per il dirigente Becagli Andrea 04.11.1982 società Bellariviera la squalifica di mesi 6 fino al 13.12.2019 articolo 236 del RD;
- Per il dirigente Gerri Lucarini 27.09.1961 società Tonfano Park Hotel la squalifica di mesi 6 sino al
 31.12.2019 articolo 236 RD;
- Per il dirigente Rosi Paolo 08.10.1974 società F.C. Bellariviera (già precedentemente squalificato sino al 23.06.2019) la squalifica di mesi 3 sino al 23.09.2019 articoli 114, 236 del RD;
- Per l'atleta Puccini Marco 05.02.1993 società Bellariviera la squalifica per 1 giornata articolo 223
 del RD;
- Per l'atleta Musso fabio 01.09.1969 società Tofano park Hotel la squalifica per 2 giornate articolo
 224 del RD".

Comunicato Ufficiale SdA Calcio UISP Toscana CU 33 S.S. 2018/2019 pag. 5 di 7

A seguito di tali decisioni entrambe le società formulavano formali ricorsi distinti avverso tali decisioni e come già specificato in via preliminare, questa Commissione ritiene opportuno riunire i ricorsi e

provvedere in un'unica decisione, come segue:

In particolare, solo per quanto riguarda il ricorso Soc. Bellariviera avverso la decisione riguardante il TESSERAMENTO, questa Commissione rileva che a) il tesseramento dell'atleta Gabriele Del Chiaro è manifestamente irregolare, se non inesistente per la violazione alla norma art. 30 lett. a) Regolamento Attività, in quanto è stato accertato la mancanza della tessera ufficiale Uisp a tale nominativo, riguardo al quale era stata formulata la sola richiesta di tesseramento, poi decaduta nei termini; b) il ricorso presentato dal Tonfano Calcio, per quanto formulato ai limiti può ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 159 RD perché risultano rispettati i requisiti in tale norma stabiliti (esiste in atti data certa di consegna e deposito del ricorso ed il Presidente della Società è identificato); c) la ritardata pubblicazione nei termini è irrilevante in quanto la decisione confluita in una situazione di indagine di ulteriori fatti riguardanti la stessa gara per illecito sportivo, con proroga dei termini stessi quanto meno dal 04.06.2019, data del deposito della dichiarazione confessoria del Direttore di gara; d) seri dubbi di ammissibilità solleva in ogni caso la forma del ricorso stesso, redatto e sottoscritto dall'avvocato con procura generica rilasciata dai soggetti legittimati , tale forma del ricorso stesso si discosta dalla previsione dell'art. 159 RD che non la prevede in alcun modo così redatta e proposta.

In ogni caso ogni problema è superato dal fatto che le statuizioni precedenti di rigetto assorbono il problema,

Tutto ciò premesso, il ricorso Bellariviera è respinto per quanto riguarda la decisione sul caso del tesseramento del Sig. Del Chiaro Gabriele, con conferma dei provvedimenti di cui al C.U. n. 32 inerenti come riportato in dispositivo.

Circa la decisione riguardo alla fase successiva (ILLECITO) questa Commissione premette che la decisione riguardo il procedimento disciplinare nei confronti del Direttore di gara, è del tutto estranea a questo procedimento e riguarda altri Organi preposti.

Riguardo ai ricorsi ed alle motivazioni in esso contenute a discarico della Società, le prove raccolte attraverso la piena dichiarazione confessoria resa dall'arbitro della gara e la relazione del responsabile Barsotti Natale acquisite in atti non consentono alcuna interpretazione diversa ala responsabilità disciplinare dei soggetti coinvolti.

Definire come mero tentativo il comportamento del tesserato Lucarin del Tonfano, solo perché non esprime una partecipazione attiva alla perpetrazione del fatto, è tesi del tutto inaccoglibile, in quanto dalla dichiarazione dell'Arbitro, si percepisce una piena approvazione dell'operato fraudolento del Medesimo e tale condotta prosegue compiutamente fino all'accettazione dello statino che <u>non</u> riporta le espulsioni a conferma di una totale partecipazione all'attività illecita.

Comunicato Ufficiale SdA Calcio UISP Toscana CU 33 S.S. 2018/2019 pag. 6 di 7

Pertanto, per quanto sopra riportato, si respingono entrambi i ricorsi anche sul CASO ILLECITO, dovendo diversamente intervenire in peius circa la determinazione della durata delle sanzioni disciplinari inflitte.

Infatti, prevedendo l'art. 236 RD commesso quale pena edittale da 1 a 5 anni di squalifica, debbono essere determinate diversamente le pene inflitte ai responsabili, come da dispositivo successivo.

PQM

Questa Commissione Disciplinare di Appello, respinge i ricorsi presentati nell'interesse delle Società Bellariviera Hotel e Tonfano Calcio, per le motivazioni di cui sopra e per l'effetto modifica le sanzioni in peius come di seguito specificato, rispetto a quelle pubblicate in C.U. n. 32 del 13.06.2019, secondo la previsione della norma richiamata ed applicata:

La perdita della gara con risultato di 0-3 per la società F.C. Bellariviera con ammenda di Euro 25,00. Dispone inoltre la squalifica del Dirigente Accompagnatore ufficiale della Società F.C. Bellariviera Rosi Paolo 08.10.1974 per 1 mese fino al 23.06.2019, in base all'articolo 231 del regolamento di Disciplina. Nessuna sanzione disciplinare viene invece inflitta all'atleta Del Chiaro Gabriele 29.09.1992 in quanto non tesserato per la stagione sportiva 2018/2019.

Segue

- Per la società F.C. Bellariviera perdita della gara per 3-0 e ammenda di Euro 100,00 articolo 203 del Regolamento di Disciplina, oltre all'esclusione dalla finale di categoria serie "C";
- Per la società Tonfano Park Hotel perdita della gara per 3-0 e ammenda di Euro 100,00 articolo 203
 del Regolamento di Disciplina, oltre all'esclusione dalla finale di categoria serie "C";
- Per il dirigente Becagli Andrea 04.11.1982 società Bellariviera la squalifica di anni 1 fino al
 13.06.2020 articolo 236 del RD;
- Per il dirigente Gerri Lucarini 27.09.1961 società Tonfano Park Hotel la squalifica di anni 1 fino al
 13.06.2020 articolo 236 RD;
- Per il dirigente Rosi Paolo 08.10.1974 società F.C. Bellariviera (già precedentemente squalificato sino al 23.06.2019) la squalifica di mesi 6 sino al 23.12.2019 articoli 114, 236 del RD;
- Per l'atleta Puccini Marco 05.02.1993 società Bellariviera la squalifica per 1 giornata articolo 223 del RD;
- Per l'atleta Musso Fabio 01.09.1969 società Tofano Park Hotel la squalifica per 2 giornate articolo 224 del RD".

La cauzione viene trattenuta ex art. 166 RD

CALCIO REGIONALE TOSCANA COMMISSIONE DISCIPLINARE DI APPELLO

Giudici:

David Carlesi

Giorgia Badalassi

UISP – S.d.A. CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANA S.d.A. Territoriali

AREZZO	Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157 e-mail arezzo@uisp.it	Via Catenaria 12, 52100 Arezzo
CARRARA	Tel. 058573171 - Fax. 058573171 e-mail carrara@uisp.it	Via Nuova 6 C, 54033 Carrara
EMPOLI	Tel. 0571 711533 - Fax. 0571.711469 e-mail calcio.empolivaldelsa@uisp.it	Via XI Febbraio28/A,50053 Empoli (FI)
ETRUSCOLABRONICHE	Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 633376 e-mail calcio.etruscolabroniche@uisp.it	Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)
FIRENZE	Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936 e-mail calcio@uispfirenze.it	Via dei Vespucci c/o C.S "La Trave" 50145 FIRENZE
FIRENZE –	Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307	Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032
MUGELLO	e-mail borgo@uon.it	Borgo S.Lorenzo
FIRENZE –	Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086	Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline
VALDARNO	e-mail legacalciouispvald@libero.it	Valdarno (FI)
GROSSETO	Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759 e-mail grosseto@uisp.it	Viale Europa 161,58100 Grosseto
LUCCA	Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310 e-mail uisplucca@virgilio.it	Viale Puccini 35, 55100 S. Anna di Lucca (LU)
LUCCA – VERSILIA	Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137 e-mail luccaversilia@uisp.it	Via Petri, 55049 Viareggio (LU)
LUCCA –	Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497	Via S. Giovanni 53,
GARFAGNANA	e-mail uispgarfagnana@gmail.com	55036 Pieve Fosciana (LU)
MASSA	Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 e-mail massa@uisp.it	Via Alberica 6, 54100 MASSA
PIOMBINO – i.d'elba	Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 e-mail legacalciouisp.piombino@gmail.com	Via Lerario 118, 57025 Piombino (LI)
PISA	Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 e- mail calcio.pisa@uisp.it	Viale Bonaini 4, 56125 Pisa
PISTOIA	Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208 e-mail pistoia.calcio@uisp.it	Via Gentile 40, 51100 PISTOIA
PRATO	Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612 e-mail calcio.prato@uisp.it	Via Galeotti 33, 59100 PRATO
SIENA	Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 e-mail calcio.siena@uisp.it	Strada Massetana Romana 18,53100 Siena
SIENA -VALDELSA	Tel. 0577 920835 - Fax. 0577901199 e-mail uispvaldelsa@alice.it	Via Liguria 2,53034 Colle Val d'Elsa (SI)
SIENA - VALDICHIANA	Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798 e-mail valdichiana.siena@uisp.it	Via Roma 8, c/o Piscina Comunale 53045 Montepulciano (SI)
VALDERA	Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 e-mail legacalcio@uispvaldera.it	Via Indipendenza N 12- 56025 Pontedera (PI)
ZONA DEL CUOIO	Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 e-mail cuoio@uisp.it	Via Prov. Francesca Nord 224,56022 Castelfr. di Sotto (PI)

Responsabile struttura di attività Calcio Toscana Federico Cocchini